

Legge regionale 29 maggio 1995 , n. 22 - TESTO VIGENTE dal 12/03/2003

Modifiche alla legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, recante << Testo Unico delle leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica >>, nonché all'articolo 5 della legge regionale 14 febbraio 1995, n. 8, recante contributi a Comuni e Province per l'adeguamento degli impianti di edifici pubblici alle norme di sicurezza.

Note riguardanti modifiche apportate all'intera legge:

1 Articolo 5 bis aggiunto da art. 75, comma 3, L. R. 13/1998

Art. 1

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.

Art. 2

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.

Art. 3

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.

Art. 4

(ABROGATO)

(2)

Note:

1 Comma 4 sostituito da art. 75, comma 1, L. R. 13/1998

2 Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.

Art. 5

(ABROGATO)

(2)

Note:

1 Parole sostituite al comma 2 da art. 75, comma 2, L. R. 13/1998

2 Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.

Art. 5 bis

(1)

1. Per gli interventi di edilizia convenzionata realizzati dalle imprese, ammessi a finanziamento prima dell'entrata in vigore della legge regionale 17 giugno 1993, n. 45, qualora gli alloggi oggetto di contributo siano stati legittimamente venduti a soggetti in possesso dei requisiti soggettivi individuati in base alla normativa vigente prima dell'emissione del decreto di concessione, è consentito procedere alla concessione del contributo, contestualmente alla liquidazione definitiva ed al frazionamento, direttamente in capo agli acquirenti.

Note:

1 Articolo aggiunto da art. 75, comma 3, L. R. 13/1998

Art. 6

(Modificazione dell'articolo 5 della legge regionale n. 8/95)

1. All'articolo 5, comma 3, della legge regionale 14 febbraio 1995, n. 8, come sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 11 aprile 1995, n. 17, le parole << entro il termine di 90 giorni >> sono sostituite dalle parole << entro il termine di 180 giorni >>.

Art. 7

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.